

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simoncini, giudice responsabile e coordinatore Piergiuliano Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Nyanon Moshi e Jacopo Malagugini, avvocati Cdl di Milano Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

150 ore e diritto allo studio

risponde l'avv. ENZO MARTINO

frutto di importanti conquiste dell'autunno caldo, hanno le medesime finalità, che sono quelle di contribuire ad elevare la cultura dei lavoratori. Le 150 ore sono però un istituto solo contrattuale, mentre la disciplina dei lavoratori studenti trova la sua regolamentazione anche a livello legislativo, con l'art. 10 dello Statuto dei lavoratori, norma che per lo più è richiamata od arricchita dagli stessi contratti collettivi.

delle facilitazioni di cui all'art. 10 dello statuto, consistenti in permessi retribuiti per gli esami, oltre eventualmente all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza, con l'aggiunta di tre giorni l'anno per lo studio, in forza di una norma migliorativa del contratto. Il problema è di vedere se, per gli stessi corsi di studio, gli spettino in futuro i permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore, che a loro volta sono regolati dallo stesso art. 36 del Ccnl.

primo luogo come il Ccnl prevede che le due forme di sostegno al diritto allo studio non siano tra loro cumulabili. Pertanto, se il lavoratore opta per uno dei due istituti, rinuncia implicitamente all'altro. Ciò però dimostra, se ce ne fosse bisogno, che le due forme di sostegno possono avere il medesimo ambito di applicazione, nonostante la differenza di disciplina.

non sembra escludere che egli possa scegliere per il futuro le 150 ore, purché ovviamente ne sussistano i presupposti. Nella fattispecie, peraltro, i presupposti in questione (frequenza a corsi presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti) sono certamente riscontrabili, e pertanto le difficoltà eventualmente frapposte dall'azienda possono essere determinate soltanto da un'eccedenza delle domande (i lavoratori autorizzati nell'arco di vigenza del Ccnl non possono superare il 2% del totale degli occupati, e gli assenti nella giornata l'1% degli addetti nella singola unità produttiva), oppure dall'impossibilità di un normale espletamento del servizio (art. 36 cit. Il comma).

Poiché però queste difficoltà devono essere dimostrate dall'azienda, consigliamo al lavoratore di presentare comunque la domanda, e di pretendere che un eventuale diniego sia motivato per iscritto, per valutare la possibilità di ogni azione a tutela del suo diritto.

di ruolo a tempo indeterminato. L'equiparazione con il rapporto di ruolo è prevista soltanto agli effetti della progressione economica.

Non sembra condivisibile, infine, il richiamo operato da ultimo dal lettore con riferimento a quanto affermato dalla commissione paritetica sull'equiparabilità delle attribuzioni delle categorie del personale non di ruolo previste dal Rd 100 del 1937 a quelle delle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari delle singole amministrazioni. In questa categoria di lavoratori, uno dei quali si riverbera nella decorrenza dell'inquadramento nei profili professionali. Infatti, l'inquadramento in parola prende in considerazione il rapporto di impiego soltanto dalla data di sua costituzione, che - secondo i principi generali - si ha con l'inserimento nei suoi ruoli organici. L'attribuzione del rapporto ex 285 non ha modificato, legislativamente, tale presupposto, tant'è che l'art. 26 quater della legge 33/80 considera il rapporto d'impiego, dal momento temporale successivo all'inserimento nelle graduatorie, non

Per gli assunti con la «285»

risponde l'avv. BRUNO AQUILIA

quindici della legge 33/80 o dell'art. 3 della legge 138/84. Da qui effetti e conseguenze diverse.

Mi preme di conoscere il vostro parere circa la decorrenza dell'inquadramento in forza dell'art. 3 comma dell'art. 4, che non può essere quello della immissione in ruolo, bensì quello della data di iscrizione nelle graduatorie istituite per ogni ruolo, così come dispone l'art. 26 quater della legge 33/80 cioè dalla data in cui il loro rapporto di lavoro diventa «a tempo indeterminato». Questa interpretazione sembra suffragata anche dalla lettura della stessa delibera della Commissione paritetica, laddove riferendosi al personale assunto in forza di leggi speciali ed elencato nell'art. 31 della 312 lo inserisce fra le categorie previste dal regio decreto n. 100/37 che regola anche il

predetto personale ex 285 Salvatore Salemi. Funzione pubblica di Reggio Calabria

Con la circolare 14 ottobre 1988 n. 23090 il ministro per la Funzione pubblica ha finalmente dato attuazione all'art. 3 comma dell'art. 4 della legge 312 del 11 luglio 1980, consentendo l'inquadramento del personale dipendente dello Stato nei profili professionali. Il lettore lamenta che, in tale operazione, il personale ex 285 sia stato penalizzato in quanto la decorrenza dell'inquadramento è stata individuata nella data di immissione in ruolo e non in quella di inserimento nelle graduatorie previste dall'art. 26 quater della legge 33/80.

Va ricordato che la problematica della valutazione dell'anzianità del personale ex 285 è stata affrontata a diversi livelli dalle organizzazioni sin-

dacali e da singoli lavoratori, ivi compreso quello giudiziario, dove però non si è riusciti ad ottenere il riconoscimento della piena equiparazione del servizio prestato prima della formale immissione in ruolo al servizio di ruolo. Ovviamente, ciò comporta un grave danno per questa categoria di lavoratori, uno dei quali si riverbera nella decorrenza dell'inquadramento nei profili professionali. Infatti, l'inquadramento in parola prende in considerazione il rapporto di impiego soltanto dalla data di sua costituzione, che - secondo i principi generali - si ha con l'inserimento nei suoi ruoli organici. L'attribuzione del rapporto ex 285 non ha modificato, legislativamente, tale presupposto, tant'è che l'art. 26 quater della legge 33/80 considera il rapporto d'impiego, dal momento temporale successivo all'inserimento nelle graduatorie, non

Artigiani: la legge di riforma delle pensioni

Sono un artigiano di Bologna 58 anni di età con una contribuzione pensionabile di sedici anni di lavoro dipendente versata all'Inps e 18 anni in qualità di artigiano falegname con versamenti al fondo lavoratori autonomi dell'Inps.

Desidero sapere se posso avere la pensione con 35 anni di contributi, come essa sarà calcolata, e se la pensione è compatibile con il proseguimento del lavoro.

I. D'A. Bologna

Le domande poste non possono trovare ancora una compiuta risposta in quanto è in fase di studio e di interpretazione la nuova legge 233/90 di riforma delle pensioni dei lavoratori autonomi, entrata in vigore il 28 agosto 1990. Al momento possiamo fornire le seguenti informazioni:

a) La pensione di anzianità (con 35 anni di contributi) spetta anche ai lavoratori autonomi. Prima della legge 233/90 la contribuzione da lavoro dipendente si trasferiva nella gestione autonoma senza alcuna spesa. La sopracitata legge prevede dalla sua entrata in vigore due possibilità: il calcolo dei periodi di contribuzione operato secondo le norme di ognuno dei due istituti fondi (con il sistema pro-quota) e la pensione sarà la somma matematica, o riunire tutta la contribuzione mediante ricongiunzione - legge 239/79 - nel fondo dei lavoratori autonomi, arrivando così a 35 anni di contributi.

Non sembra condivisibile, infine, il richiamo operato da ultimo dal lettore con riferimento a quanto affermato dalla commissione paritetica sull'equiparabilità delle attribuzioni delle categorie del personale non di ruolo previste dal Rd 100 del 1937 a quelle delle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari delle singole amministrazioni. In questa categoria di lavoratori, uno dei quali si riverbera nella decorrenza dell'inquadramento nei profili professionali. Infatti, l'inquadramento in parola prende in considerazione il rapporto di impiego soltanto dalla data di sua costituzione, che - secondo i principi generali - si ha con l'inserimento nei suoi ruoli organici. L'attribuzione del rapporto ex 285 non ha modificato, legislativamente, tale presupposto, tant'è che l'art. 26 quater della legge 33/80 considera il rapporto d'impiego, dal momento temporale successivo all'inserimento nelle graduatorie, non

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Un'orfana di guerra non ha diritto alle 30.000 lire

Ho la pensione di guerra in qualità di orfana di guerra. Ho chiesto che mi venissero date le 30mila lire di aumento della pensione ma gli uffici competenti mi hanno anticipato a voce che non ne ho diritto. Perché? Mi pare di avere letto che le orfane di guerra hanno diritto a questo beneficio.

P.P. Milano

L'aumento delle 30.000 lire spetta ai titolari di pensione derivante da versamenti contributivi obbligatori. Perciò, purtroppo, gli uffici interpellati hanno detto il giusto. Se il titolare di pensione Inps o dello Stato derivante da contribuzione per lavoro dipendente prestato, sarebbe spettata la maggiorazione delle 30.000 lire.

Anche la 13ª agli internati nei campi nazisti Kz

Rinchiuso in un campo di concentramento nazista ricevo un sussidio da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra pari all'80 per cento della pensione minima Inps. Su tale assegno spetta la tredicesima mensilità?

A.S. Pesaro

La risposta è positiva. La legge 791 del 15 novembre 1980 ha concesso l'assegno vitalizio a coloro che sono stati ristretti nei campi di sterminio Kz nella stessa misura annua della pensione minima Inps. Perciò l'assegno si intende comprensivo della tredicesima mensilità.

Quando vige il principio della «automaticità»

Ho lavorato per 14 anni presso una ditta esperta in ponteggi edili. Ritengo di avere tutti i contributi Inps dovuti, ma la ditta non li ha versati per gli ultimi sei anni. Ho denunciato il fatto all'Ispettorato del lavoro che ha recuperato i

contributi mancanti ma la ditta non vuole versare il dovuto.

Sono preoccupato in quanto fra un anno circa dovrei andare in pensione (ho contributi per periodi lavorativi presso altre ditte per 21 anni) e verrebbero a mancare i sei anni sopra segnalati. Posso denunciare l'azienda alla magistratura per il risarcimento del danno?

Vito Petrelli Taranto

Non serve il ricorso. In tema di pensioni Inps vige il principio della automaticità delle prestazioni secondo il quale si ha diritto a un periodo di lavoro regolarmente retribuito anche se non sono stati versati i conseguenti contributi. Perciò gli uffici dell'Inps dovranno calcolare la pensione anche sui sei anni mancanti sempreché l'Ispettorato del lavoro confermi che i contributi per tale periodo sono dovuti. In tal caso non vi sarà alcuna perdita pensionistica. Occorre ovviamente richiedere la necessaria documentazione all'Ispettorato del lavoro.

A proposito dei redditi per l'assegno per il nucleo familiare

Nella risposta alla lettera del signor Gino Bertoli di Roma sui limiti di reddito per l'assegno per il nucleo familiare (l'Unità pagina 11, del 17 settembre 1990) per un refuso è rimasto un inciso che andava tagliato («compresi i pensionati di fondi per lavoratori autonomi»), per cui il periodo corretto è il seguente (primo capoverso): «Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati non sono più in vigore gli assegni familiari ma si può acquisire l'assegno per il nucleo familiare».

Spett. redazione, gradirei alcuni chiarimenti in merito al diritto allo studio per i lavoratori dipendenti.

Vorrei riprendere, dopo un anno di interruzione, la frequenza di un corso serale in un istituto tecnico industriale per il conseguimento del diploma di perito elettronico. La Sip in passato mi concedeva tre giorni di permesso retribuito nell'anno solare per lo studio, più un numero di giornate pari a quello impiegato per esami.

Per l'anno scolastico '90/91 vorrei chiedere alla società di poter usufruire dei permessi retribuiti pari a 150 ore nell'arco della vigenza contrattuale. Poiché mi risulta che la società sia restia a concedere tali permessi, vorrei sapere se ne ho diritto o meno.

Ennio Cibau, Fara d'Isonzo (Gonizia)

Bisogna innanzitutto distinguere tra l'istituto delle cosiddette 150 ore, e le facilitazioni previste per i lavoratori studenti. Entrambe le normative,

Caro direttore, a decorrere dal 1º luglio è stato applicato l'ottavo comma dell'art. 4 della legge 312/80. Agli statali è stato finalmente attribuito il livello retributivo sulla base delle tabelle di equiparazione definite dall'apposita commissione, i cui lavori sono stati pubblicati nel supplemento ordinario della GU 8/11/1988.


Le varie amministrazioni si sono attivate predisponendo i vari decreti di inquadramento, la cui data di decorrenza coincide con il 1º luglio 1978 per coloro i quali erano in servizio a tale data, e posteriormente se vincitore di concorso in data successiva.

Essendo trascorso quasi un decennio, molti sono i lavoratori che godranno di questo «beneficio» dopo il 1º luglio 1978 e fra questi i giovani assunti con la legge 285. Per questi dipendenti, la decorrenza è stata fissata dalla data di immissione in ruolo che, vana da amministrazione ad amministrazione e da dipendente a dipendente in base alle disposizioni contenute nell'art. 26

Nuova Renault 19 Chamade. Lasciatevi conquistare dalla sua forza.

▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Equipaggiamento versione GTS Motore 1390 cc Energy 80 CV.	Alzacristalli anteriori elettrici.	Chiusura centralizzata con telecomando.	Volante e sedili regolabili.	Cristalli colorati atermici.	Retrovisori regolabili dall'interno.	Poggiatesta pieni.	L. 16.450.000 chiavi in mano.

SABATO 29, LE CONCESSIONARIE VI ASPETTANO PER UNA PROVA DI FORZA DELLE NUOVE RENAULT 19.



RENAULT
MUOVERSI, OGGI.

Renault 19. Fortemente tua.